



TITOLO I - Natura del C.U.S. Cosenza e definizione del Regolamento

Art. 1 – Natura del C.U.S. Cosenza

Il Centro Universitario Sportivo di Cosenza - C.U.S. Cosenza - è un'Associazione Sportiva Dilettantistica che non persegue fini di lucro, riconosciuta ed affiliata al C.U.S.I. - Centro Universitario Sportivo Italiano - rivolta all'organizzazione dello sport universitario presso la sede di Cosenza.

Art. 2 – Definizione del Regolamento

Il Regolamento Sociale contiene le norme di attuazione dello Statuto del C.U.S. Cosenza in applicazione del Regolamento C.U.S.I., determina le modalità di svolgimento delle attività del C.U.S. e definisce le regole relative ai soci, ai tesserati ed ai suoi Organi.

TITOLO II - Regolamento sui soci

Art. 3 – Soci del C.U.S. Cosenza

1. i soci del C.U.S. Cosenza si dividono in:

- a) soci effettivi;
- b) soci anziani.

1.1. Soci Effettivi

Possono essere ammessi alla categoria di Soci Effettivi (art. 7.2 dello Statuto CUS Cosenza) gli studenti regolarmente iscritti all'Università della Calabria che siano tesserati per il CUS Cosenza ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. oppure al C.U.S.I., e che stiano praticando, con carattere di continuità, sin dall'anno accademico precedente, una effettiva e particolare attività sportiva presso il CUS. Il Consiglio Direttivo accoglie la domanda, da presentarsi con le modalità stabilite al successivo art. 4, dopo averne accertato la regolarità e verificata l'effettiva attività svolta dal richiedente. Per effettiva e particolare attività sportiva si intende l'attività svolta presso il CUS Cosenza con continuità durante l'anno sportivo di presentazione della domanda e nell'anno precedente da parte di studenti universitari tesserati per il CUS presso una FSN o presso il CUSI.

1.2. Soci Anziani

Possono essere ammessi alla categoria dei Soci Anziani (art. 7.3 dello Statuto CUS Cosenza) tutti coloro che, rivestendo lo status di socio effettivo, abbiano chiesto al Consiglio Direttivo di essere ammessi alla categoria di soci anziani entro il 31 marzo dell'anno successivo al venir meno della iscrizione all'Università della Calabria, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea. I soci anziani non possono rientrare in alcun caso nella categoria dei soci effettivi. I soci effettivi che chiedono il trasferimento ad altra società sportiva decadono automaticamente dalla qualifica di socio.

Art. 4 – Modalità iscrizione dei soci

1. Le domande di tesseramento dei nuovi Soci Effettivi devono essere presentate al Consiglio Direttivo nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre accompagnate da una relazione tecnico morale, non vincolante, del dirigente della sezione.
2. Le domande di passaggio da socio effettivo a Socio Anziano devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello della cessazione dell'iscrizione presso l'Università della Calabria.
3. La domanda compilata dagli interessati, su moduli predisposti dal C.U.S. Cosenza, deve essere accompagnata dalla relativa quota sociale e dalla documentazione necessaria.



4. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al 31 dicembre.

Art. 5 – Accettazione dei soci

1. La qualità di socio effettivo od anziano viene riconosciuta con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
2. Qualora la domanda non sia accolta, il C.U.S. Cosenza è tenuto, entro 20 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato precisando le ragioni del rifiuto, mediante raccomandata A/R e/o PEC.

Art. 6 – Rinnovo dell'iscrizione dei soci

1. La qualifica di socio può essere rinnovata annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dietro apposita richiesta e previo versamento della quota sociale presso la Segreteria contro rilascio di apposita ricevuta.
2. I Soci Effettivi, al momento del rinnovo, dovranno, inoltre, documentare il mantenimento dell'iscrizione presso l'Università della Calabria
3. Nei casi di materiale impossibilità di recarsi presso la segreteria, il versamento può essere effettuato nei modi di legge equipollenti con contestuale manifestazione di volontà per iscritto del socio finalizzata al rinnovo del tesseramento. Nel caso in cui si scelga il rinnovo per delega, ogni delegato può rinnovare al massimo un solo socio, tale rinnovo dovrà essere accompagnato dalla domanda in forma scritta e firmata dal richiedente, accompagnata da una copia del documento di riconoscimento del richiedente.
4. L'eventuale rifiuto alla richiesta di rinnovo deve essere comunicato dal C.U.S. all'interessato entro 20 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, precisandone le ragioni, mediante raccomandata A/R e/o PEC.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per perdita dei requisiti;
 - c) per morosità;
 - d) per provvedimenti disciplinari.
2. La qualità di socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti, comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.
3. Il socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione di appartenenza all'Università della Calabria.
4. Il socio effettivo od anziano che non paga la quota sociale decade per morosità e può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda al Consiglio Direttivo accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa oltre che di quella in corso e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l'iscrizione.

Art. 8 – Reclami

Avverso la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, l'interessato potrà inoltrare ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.



Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

1. I soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l'elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.
2. Per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del C.U.S. o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale continuativo e retribuito, l'elettorato attivo e passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il C.U.S..
3. I soci sospesi per riacquisire l'elettorato attivo e passivo, devono cessare dall'incarico entro il mese di dicembre antecedente all'assemblea elettiva alla quale intendono partecipare.
4. L'elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di socio.
5. I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del C.U.S. e del CUSI.
6. I soci si impegnano a mantenere un equilibrato comportamento etico e sportivo nel rispetto delle convenzioni che regolano la vita sportiva e sociale nell'ambito della Società.
7. I soci riconoscono la natura sportivo-dilettantistica del C.U.S. Cosenza e le finalità culturali ed educative della pratica sportiva universitaria.
8. I soci aderiscono agli ideali del "fair play" quale comportamento costante nella pratica sportiva di atleta, tecnico o dirigente.
9. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dallo Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dallo status di socio. La proposta di esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ha, cautelativamente, effetto immediato. Il provvedimento deve essere notificato all'interessato a cura del Presidente del C.U.S. Cosenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC ed annotato nel registro soci.
10. Il provvedimento sulla proposta di espulsione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci del C.U.S. Cosenza.

Art. 10 – Schedario Soci

La Segreteria Generale cura l'aggiornamento dello schedario dei soci e quello dei tesserati, di cui al titolo seguente. Tali schedari sono tenuti a cura del preposto anche con strumenti informatici.

Art. 11 – Trasparenza

Al fine di assicurare la massima informazione e trasparenza, il presente regolamento, la determinazione della quota sociale annuale e gli altri provvedimenti inerenti lo status di socio, sono portati, a seconda delle circostanze, alla conoscenza di tutti i soci e degli interessati.

TITOLO III - Regolamento sui tesserati

Art. 12 – Tesserati

1. Tutti coloro che partecipano alle iniziative ed ai programmi sportivi organizzati dal CUSI, direttamente o tramite il CUS, vengono tesserati al CUSI, sempreché accettino le norme statutarie e regolamentari della Federazione Sportiva Universitaria e del CUS. A tal fine i tesserati compilano, firmando per accettazione, un modulo apposito.
2. Presso il CUSI - ed il CUS per la parte di competenza - vengono istituiti specifici albi dei tesserati suddivisi in base alla sede, alle attività ed agli altri criteri che saranno ritenuti opportuni dai rispettivi Consigli.



3. I tesserati sono tenuti a pagare una quota. La quota di spettanza CUSI sarà determinata dall'Assemblea Federale e darà, comunque, diritto alla copertura assicurativa. La stessa terrà conto anche degli oneri inerenti le specifiche attività sportive svolte dai tesserati.
4. L'accettazione dei tesserati viene effettuata presso il CUS Cosenza dall'1 settembre al 31 agosto successivo.
5. I tesserati hanno la possibilità di accedere agli impianti del C.U.S. Cosenza e di praticare le attività sportive secondo i programmi annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.
6. I tesserati devono rispettare le norme statutarie e regolamentari del e del C.U.S. Cosenza.
7. L'inadempienza da parte del tesserato agli obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti è causa di esclusione di diritto.
8. Il tesserato escluso, che comunque cessa di appartenere al C.U.S.I., non può richiedere i versamenti eseguiti al C.U.S. Cosenza e al C.U.S.I..

TITOLO IV - Organi

Art. 13 – Assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci

1. L'assemblea ordinaria ha forma, funzioni ed attribuzioni stabilite dall'art. 12, 13 e 14 dello Statuto ed è convocata - per la parte ordinaria - almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Federale del C.U.S.I. e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso da affiggere sull'albo del C.U.S. e su un quotidiano locale, almeno 15 gg. prima della data stabilita. Tali obblighi possono essere sostituiti con la spedizione di lettera di convocazione all'indirizzo dei soci, anche tramite e-mail. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un periodo di tempo di almeno due ore.
2. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo che fissa l'o.d.g. e si svolge democraticamente, nel rispetto delle norme sancite dallo statuto del C.U.S. e del C.U.S.I.. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Direttivo.
3. Il C.U.S. Cosenza comunica alla Segreteria Generale del C.U.S.I. - almeno 15 gg. prima dell'effettuazione - il giorno, l'ora ed il luogo di riunione dell'assemblea generale. Il Presidente del C.U.S.I. potrà provvedere, per il tramite della Segreteria Generale, alla designazione di un rappresentante federale che riferirà al Consiglio Federale sui lavori assembleari.
4. Dopo l'Assemblea, dovranno essere trasmessi al C.U.S.I. o consegnati in sede di Assemblea Federale alla Commissione Verifica Poteri, a pena inammissibilità della partecipazione all'Assemblea del C.U.S.I. stessa:
 - a) copia della Relazione tecnico-morale del Presidente;
 - b) copia del Conto Consuntivo e della Relazione Finanziaria del Presidente, accompagnate dalla Relazione del Collegio Revisori dei Conti;
 - c) il processo verbale dell'Assemblea e, in concomitanza dell'Assemblea Federale elettiva, i risultati delle elezioni degli organi;
 - d) l'elenco aggiornato dei Soci.
5. Per la parte straordinaria, l'assemblea generale è convocata, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 dello statuto, con le medesime modalità indicate al comma 1 precedente.
6. I quorum necessari per la validità delle relative deliberazioni sono stabiliti dall'art. 12 dello statuto.



Art. 14 - Dei partecipanti all'Assemblea

1. All'assemblea generale ordinaria o straordinaria possono partecipare, con diritto al voto, i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci che nel giorno dell'assemblea siano in regola:
 - a) con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.
2. Ai soci non è consentita la possibilità di conferire delega per la partecipazione alle assemblee.
3. Il socio che si trovi in situazione di morosità alla fine dell'anno può partecipare all'assemblea ordinaria annuale dell'anno successivo, qualora provveda a sanare la morosità, ma senza godere dei diritti di elettorato attivo; tale diritto sarà acquisito per quelle successive.
4. I soci morosi non sono computati nel calcolo dei quorum deliberativi.

Art. 15 – Delle candidature a cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive hanno durata di quattro anni e comunque devono essere rinnovate prima dell'Assemblea Federale elettiva quadriennale del C.U.S.I. .
2. Le candidature alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate da soci in regola alla segreteria C.U.S. . Le proposte di candidatura devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.
3. Le candidature alla carica di componente del Collegio Revisori dei Conti possono essere presentate da soci in regola e da non soci, questi ultimi devono essere iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili. Esse devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva
4. La proposta di candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. Ogni candidato può presentare una sola candidatura.
5. La commissione controllo candidature, formata da tre membri, è nominata dal C.D. fra i soci anziani esterni al Consiglio e provvederà, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a verificare la regolarità delle stesse.
6. Nel caso di non accettazione della candidatura il socio potrà ricorrere al C.D. del C.U.S. Cosenza per un riesame; la decisione del C.D. è inappellabile.

Art. 16 - Del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci effettivi e anziani con votazione segreta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S. e ne firma tutti gli atti ufficiali con poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, nei limiti del Bilancio di previsione e dei programmi di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura la rappresentanza e l'amministrazione del Centro con la collaborazione dei Consiglieri, in particolare:
 - a) convoca, di norma mensilmente, le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;
 - b) mantiene, direttamente o tramite i Consiglieri delegati a carattere permanente o meno, da lui nominati con ratifica del Consiglio Direttivo, i rapporti con Autorità, organismi sportivi e studenteschi;
 - c) può adottare le decisioni a carattere d'urgenza ed indifferibilità di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica del medesimo nella riunione immediatamente successiva;
 - d) ha la facoltà di invito alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte del medesimo che possano illustrare particolari argomenti posti all'ordine del giorno.



4. Al Presidente è riservata la firma di tutte le operazioni dei conti correnti di corrispondenza, dei depositi bancari, dei depositi di eventuali titoli, nei quali sono depositati i mezzi finanziari del C.U.S. .
5. Il Presidente può delegare uno o più poteri a componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Dell'elezione del Consiglio Direttivo

1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.
2. In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato un uguale numero di voti.
3. I membri di competenza dell'Università della Calabria, integrati nel Consiglio Direttivo, sono designati dalla medesima mediante decreto rettorale.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha la composizione ed i poteri stabiliti dallo statuto del C.U.S. all'art. 16.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, compreso il Presidente.
3. La convocazione del C.D. è disposta dal Presidente e curata dalla Segreteria Generale, mediante comunicazione diretta agli interessati contenente l'ordine del giorno.
4. Per l'approvazione delle delibere è necessaria la maggioranza dei presenti eletti.
5. Il Consiglio Direttivo può invitare persone non facenti parte del medesimo, affinché possano illustrare argomenti particolari posti o da porre all'o.d.g..

Art. 19 - Delle dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo verrà reintegrato in occasione della prima assemblea generale immediatamente successiva.
2. Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei componenti, il Consiglio e il Presidente decadono; il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea Generale straordinaria eleggerà il Presidente ed il Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quello dimissionario.
4. In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade; il Vice-presidente vicario assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle medesime procedure stabilite per le dimissioni dei Consiglieri.

Art. 20 - Dei Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono nominati in numero di uno o due dal Consiglio Direttivo di cui almeno uno con funzioni Vicarie; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. I Vicepresidenti svolgono incarichi particolari su preciso invito del Presidente o del Consiglio Direttivo; collaborano col Presidente nel coordinamento di tutte le attività del C.U.S..

Art. 21- Del Tesoriere

Il tesoriere, nominato fra i consiglieri, collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del C.U.S. .



Art. 22 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti del C.U.S. ha la composizione e le attribuzioni stabilite dallo statuto del C.U.S. Cosenza e del C.U.S.I. (art. 14 - comma 4) e dal Codice Civile, ad esso compete anche il controllo contabile.

Art. 23- Degli incarichi organizzativi

1. Per l'organizzazione dell'attività del C.U.S. il Consiglio Direttivo può affidare singole deleghe ad uno o più consiglieri, ad oggetto determinato.
2. In casi particolari, le deleghe possono essere attribuite anche a singoli soci.
3. Gli eventuali incarichi, rivestiti dai soci del C.U.S. saranno comunque gratuiti salvo il rimborso delle spese sostenute.

TITOLO V - Norme finali

Art. 24 – Norme finali

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello Statuto CUSI. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di attuazione CUSI e nello Statuto del CUS Cosenza, che mantengono la loro piena efficacia.